



Circolare per il Cliente 26 gennaio 2018

APPROFONDIMENTI

NOVITÀ DAL 2018 MODELLI INTRA

A decorrere dal **1° gennaio 2018** viene meno l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevuto. L'obbligo resta, in determinati casi, solo per finalità puramente statistiche. Nulla, cambia invece, in merito all'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti EU.

Novità	
Cosa	Dal 2018
Obbligo invio elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizio ricevute.	NO
Obbligo invio elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE	SI

L'obbligo ai fini statistici

E' stabilito l'obbligo di invio dei modelli INTRA riferiti agli acquisti di beni e prestazioni di servizi Intra-UE, esclusivamente per fini statistici e nei casi individuati dal *Provvedimento Agenzia Entrate Prot. N. 194409/2017 del 25 settembre 2017*.

Obbligo di invio ai fini statistici	
Cosa	Quando
Elenchi riepilogativi relativi all'acquisto intracomunitario di beni. (Modello Intra 2bis)	Per soggetti IVA che, con riferimento a periodi mensili, l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Elenchi riepilogativi dei servizi intra-UE ricevuti (Modello Intra 2quarter)	Qualora, con riferimento a periodo mensili, l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizio ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti



Per i soggetti che non rientrano nei predetti casi, l'obbligo di comunicazione è assolto con il c.d. nuovo nuovo spesometro

Altre novità		
Cosa	Modello	Novità
Campo "codice servizio"	INTRA 1quater INTRA 2quater	Ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA 5 cifre) da indicare nei Modelli e riguardanti la parte statistica delle prestazioni di servizi rese e ricevute.
Facoltatività	Modello INTRA 1-bis	E' stabilito che l'indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA 1-bis (elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni) è facoltativa per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile e che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento del 25 settembre 2017, ha precisato che:

- ⇒ la verifica in ordine al superamento delle soglie sopra riportate, va effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni;
- ⇒ le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Tutte le novità in commento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal **1° gennaio 2018** (comma 4-quinquies dell'art. 13 del DL n. 244/2016, come convertito dalla Legge n. 17/2017).

Ne consegue resta fermo l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti.